



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1228**

### **Indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020**

#### L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell'Economia e delle Finanze a disciplinare tra l'altro i requisiti di professionalità per l'accesso all'albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede”) per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 472, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l'articolo 6, comma



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito "Regolamento Intermediari") e in particolare l'articolo 148, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), e comma 3, lett. b);

VISTO l'articolo 149 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (di seguito "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Regolamento interno;

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019;

#### DELIBERA:

##### Art. 1

##### *(Sessioni, appelli e sedi della prova valutativa)*

1. Sono indette per l'anno 2020 le seguenti sessioni della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari:

##### I° sessione

1° appello: febbraio 2020

2° appello: marzo 2020

##### II sessione

1° appello: aprile 2020

2° appello: maggio 2020

##### III sessione

1° appello: giugno 2020

2° appello: luglio 2020

##### IV sessione

1° appello: settembre 2020

2° appello: ottobre 2020

##### V sessione

1° appello: novembre 2020

2° appello: dicembre 2020



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

2. Le prove valutative si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell'Allegato 1 annesso al presente bando.

3. Le date indicate potranno subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di domande di partecipazione pervenute.

#### Art. 2

*(Requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa)*

1. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall'OCF, sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 o dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206.

#### Art. 3

*(Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)*

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)) e seguendo le indicazioni ivi riportate, all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari nella cui circoscrizione è compresa la città dove il candidato intende svolgere la prova, come indicato nell'elenco contenuto nell'Allegato 2 annesso al presente bando.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 8 gennaio 2020, e sino al termine finale – da ritenersi perentorio – così come di seguito indicato in relazione a ciascuna sessione ed appello:

- febbraio (I sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 6 febbraio 2020;
- marzo (I sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 24 febbraio 2020;
- aprile (II sessione 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 16 marzo 2020;
- maggio (II sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 6 aprile 2020;
- giugno (III sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 4 maggio 2020;
- luglio (III sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 3 giugno 2020;
- settembre (IV sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 20 luglio 2020;
- ottobre (IV sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 7 settembre 2020;
- novembre (V sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 5 ottobre 2020;
- dicembre (V sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 16 novembre 2020.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

3. Il sistema informatico attesta la data e l'orario di presentazione della domanda di partecipazione, completa di tutti gli elementi richiesti. Successivamente alla scadenza dei termini perentori di cui al precedente comma 2, non sarà più consentita la presentazione della domanda di partecipazione. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di presentare per tempo la propria candidatura.

4. Il candidato può presentare, sino ad esaurimento dei posti disponibili, una sola domanda di partecipazione, con indicazione della sessione, dell'appello e della sede prescelti. Nel caso di più domande presentate dallo stesso candidato, sarà considerata valida unicamente la domanda che, in ordine cronologico, risulti pervenuta per prima.

È possibile presentare domanda di partecipazione per una sessione ed un appello successivi a quello prescelto solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta la prova valutativa.

5. Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata, mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento in corso di validità secondo quanto specificato al successivo articolo 11.

#### Art. 4

##### *(Domanda di partecipazione)*

1. Nella domanda, pena l'irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti a dichiarare e saranno chiamati a confermare, ai sensi del comma 5 del precedente articolo 3, i seguenti dati:

- 1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, codice fiscale;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
- 4) indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
- 5) possesso di un titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, con l'indicazione dell'Istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;
- 6) gli estremi della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità.

Eventuali variazioni dei dati indicati ai nn. 3) e 4) del presente comma che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere prontamente comunicate all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione secondo quanto specificato nell'Allegato 2 annesso al presente bando.

2. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono inoltre specificare la sessione, l'appello prescelti e la sede presso cui intendono sostenere la prova valutativa.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

3. L'invio della domanda di partecipazione è subordinato al versamento del *contributo prova valutativa* il cui importo per l'anno 2020 è stabilito dall'OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF. Il versamento del *contributo prova valutativa* potrà essere effettuato unicamente *on line*, secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'OCF.

4. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF cui è fatto divieto di dare suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.

5. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 («Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»), che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure, nelle regioni in cui non è possibile, da specialisti o strutture accreditate se previsto dalle medesime regioni. Le diagnosi risalenti all'età evolutiva sono valide purché non superino i tre anni dalla data di rilascio. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF, a cui è fatto divieto assoluto di fornire suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino al 30% rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.

6. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

7. La documentazione prevista ai commi 4, 5 e 6 deve essere inviata tempestivamente, mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano secondo quanto specificato nell'Allegato 2 annesso al presente bando. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, per l'errata trasmissione o ricezione tramite il mezzo di comunicazione utilizzato, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### Art. 5

##### *(Prenotazione e assegnazione della sede)*

1. L'assegnazione della sede indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata, fino ad esaurimento dei posti, secondo la priorità cronologica di invio della domanda.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione, il candidato riceve una e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza della sede, del giorno e dell'orario della prova valutativa. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.

3. I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

4. Le informazioni circa la sede, la data e l'orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova ed assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione.

5. In caso di impossibilità a partecipare alla prova valutativa nell'appello e nella sede prescelti dal candidato, il *contributo prova valutativa* corrisposto con la presentazione della domanda non è rimborsabile. Il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo *contributo prova valutativa*. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione.

#### Art. 6

##### *(Esclusione dalla prova valutativa)*

1. Non saranno prese in considerazione, comportando quindi l'esclusione dalla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all'interessato con mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione:

- a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

2. L'ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

#### Art. 7

##### *(Convocazione e comunicazioni al candidato)*

1. L'avviso relativo al giorno, all'ora e alla sede di svolgimento della prova, ed ogni eventuale avviso ulteriore, sono comunicati ai singoli candidati mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)). Tale convocazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova ad ogni effetto di legge. Al fine di prendere tempestivamente visione degli avvisi, si raccomanda di consultare la propria area riservata.

2. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, in caso di mancata visione da parte del candidato dell'avviso di convocazione e degli ulteriori avvisi pubblicati nell'area riservata al candidato ai sensi del precedente comma 1, ovvero in caso di dispersione delle



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

comunicazioni di OCF dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito, dell'indirizzo e-mail o di residenza ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento del recapito, dell'indirizzo e-mail o di residenza indicati nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### Art. 8

##### *(Commissioni esaminatrici)*

1. Le Commissioni esaminatrici presiedono allo svolgimento delle prove valutative nelle sedi identificate nell'Allegato 1 annesso al presente bando.
2. I componenti delle Commissioni esaminatrici sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo, pubblicata sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)).

#### Art. 9

##### *(Materie)*

1. La prova valutativa verte sulle seguenti materie e contenuti:
  - A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
    - Analisi di scenario
    - Costruzione del portafoglio
    - Fondi comuni di investimento
    - Futures
    - Nozioni di matematica finanziaria
    - Opzioni
    - Strumenti derivati
    - Strumenti di mercato monetario
    - Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
    - Swap
    - Titoli azionari
    - Titoli di credito
    - Titoli obbligazionari
    - Titoli strutturati
    - Valutazione delle obbligazioni
  - B) diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
    - Abusi di mercato
    - Appello al pubblico risparmio
    - Attività dei consulenti finanziari
    - Disciplina dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari
    - Emittenti e società con azioni quotate



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- Gestione collettiva del risparmio
- La normativa antiriciclaggio
- Mercati degli strumenti finanziari
- Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
- Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
- Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari
- Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
- Servizi e attività di investimento
- Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
- Vigilanza su mercati e intermediari

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

- Aspetti del sistema tributario
- La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
- La tassazione degli strumenti di investimento diretto
- La tassazione indiretta dei redditi finanziari

D) nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:

Diritto privato:

- Beni e diritti reali: nozione e disciplina
- Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
- Contratti tipici
- Le obbligazioni: nozione e disciplina
- Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare
- Risoluzione e invalidità del contratto

Diritto commerciale:

- L'impresa: nozione e disciplina
- Scritture contabili e bilancio
- Società di capitali: disciplina e organizzazione
- Società di persone: disciplina e organizzazione
- Titoli di credito
- Vicende modificative della società e operazioni straordinarie

E) nozioni di diritto previdenziale e assicurativo:

- Aspetti civilistici del contratto
- Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
- Aspetti tributari
- Gli intermediari assicurativi
- I compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- I principi assicurativi
- Il TFR



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- La previdenza complementare
- La previdenza pubblica
- Le imprese di assicurazione
- Tipologie di rami e polizze

2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito internet dell'OCF ([www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)). I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore:

- al 31 agosto 2019, per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni I, II, III (periodo da febbraio a luglio 2020);
- al 31 marzo 2020, per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni IV, V (periodo da settembre a dicembre 2020).

#### Art. 10 (Prova valutativa)

1. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4, da sostenersi con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla, di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari;
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
- 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. Al candidato che risponde in modo corretto a tutte le domande è attribuito il punteggio di 100/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

4. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'erogazione e/o l'espletamento della prova informatica, l'Organismo potrà svolgere la prova valutativa secondo le diverse modalità dallo stesso previste.

#### Art. 11 (Svolgimento della prova valutativa)

1. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa, i candidati devono esibire la carta d'identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in corso di validità e sottoscrivere il modulo di conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata tramite l'applicazione telematica di cui all'articolo 4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte il giorno della prova hanno valore di autocertificazione ai sensi del



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazioni mendaci e applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del suddetto decreto.

2. Durante la prova, a pena di esclusione dalla stessa, i candidati non possono comunicare fra loro né possono consultare appunti, testi, vocabolari o dizionari, né utilizzare telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli *smartwatch*, o altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione e alla trasmissione di dati.

3. Il superamento della prova valutativa è comunicato agli interessati dopo l'effettuazione della stessa.

4. Avverso l'esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all'OCF ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell'OCF e dell'articolo 11 delle "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019, da proporsi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [direzione.generale@pec.organismocf.it](mailto:direzione.generale@pec.organismocf.it) o mediante altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa.

#### Art. 12

*(Pubblicazione del bando)*

1. Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato sul sito internet dell'OCF all'indirizzo [www.organismocf.it](http://www.organismocf.it).

Roma, 28 novembre 2019

FIRMATO DIGITALMENTE  
Il Vicepresidente  
*Marco Tofanelli*



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## ALLEGATO 1

<b>I SESSIONE</b>		
<b>APPELLO</b>	<b>SEDE</b>	<b>DATE</b>
1°	MILANO	25, 26, 27 e 28 febbraio 2020
2°	ROMA	17, 18 e 19 marzo 2020

<b>II SESSIONE</b>		
<b>APPELLO</b>	<b>SEDE</b>	<b>DATE</b>
1°	MILANO	7, 8, 9 e 10 aprile 2020
2°	ROMA	5, 6, 7 e 8 maggio 2020

<b>III SESSIONE</b>		
<b>APPELLO</b>	<b>SEDE</b>	<b>DATE</b>
1°	MILANO	16, 17, 18 e 19 giugno 2020
	PALERMO	4 e 5 giugno 2020
2°	ROMA	7, 8, 9 e 10 luglio 2020

<b>IV SESSIONE</b>		
<b>APPELLO</b>	<b>SEDE</b>	<b>DATE</b>
1°	MILANO	8, 9 e 10 settembre 2020
2°	ROMA	6, 7, 8 e 9 ottobre 2020
	VENEZIA	27 e 28 ottobre 2020



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

<b>V SESSIONE</b>		
<b>APPELLO</b>	<b>SEDE</b>	<b>DATE</b>
1°	MILANO	17, 18, 19 e 20 novembre 2020
2°	ROMA	14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 2020



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## ALLEGATO 2

<b>COMMISSIONE ESAMINATRICE</b>	<b>INDIRIZZO</b>
<b>SEDE DI</b>	
MILANO	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Milano <a href="http://www.organismocf.it">www.organismocf.it</a> - pagina "Contatti"
PALERMO	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Roma <a href="http://www.organismocf.it">www.organismocf.it</a> - pagina "Contatti"
ROMA	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Roma <a href="http://www.organismocf.it">www.organismocf.it</a> - pagina "Contatti"
VENEZIA	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Milano <a href="http://www.organismocf.it">www.organismocf.it</a> - pagina "Contatti"